



REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*, che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, in particolare dell'articolo 2, che ha individuato le regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto”, del citato documento di *“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”*, alle quali si applicano le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza nr. 44 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;

CONSIDERATO che, sulla base del monitoraggio settimanale *COVID-19* del Ministero della salute aggiornato al 25 novembre 2020 (Report n. 28 sintesi nazionale) dall'evoluzione epidemiologica nazionale si osserva che: *“La velocità di trasmissione dell'epidemia in Italia sta rallentando ed ha raggiunto livelli di Rt prossimi a 1 in molte Regioni/PA. Inoltre, per la prima volta da molte settimane, l'incidenza (dati flusso ISS) calcolata negli ultimi 14 gg è diminuita a livello nazionale. Questi dati sono incoraggianti e segnalano l'impatto delle misure di*



REGIONE BASILICATA

mitigazione realizzate nelle ultime settimane, tuttavia si accompagnano ad un lieve aumento nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva con pressione ancora molto elevata sui servizi ospedalieri che complessivamente non è in regressione. L'incidenza rimane tuttavia ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile ed il contenimento. Per questo motivo, è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori ad 1 consentendo una rapida diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri”;

VISTA l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, alla data del 25 novembre 2020, (Report settimanale n.28, del Ministero della Salute, per il periodo 16-22 novembre 2020, aggiornato al 25 novembre 2020) si registrano 1.356 nuovi casi con un R_t pari a 1,22; Alla data del 2 dicembre 2020 si registrano complessivamente 6207 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 6022 si trovano in isolamento domiciliare, e 185 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 24 sono ricoverati in terapia intensiva;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 28, dati relativi alla settimana 16-22 novembre 2020 (*aggiornati alla data del 25 novembre 2020*) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con una stima di R_t (*medio su 14 giorni*) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS "pari a 1.22" (CI: 0.74-1.69);

VISTO, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 non esclude la possibilità di adottare, nelle more dell'adozione di successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - in ragione di sopravvenute ragioni derivanti dall'emergenza sanitaria in atto - misure "più restrittive" ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 33/2020, cvt, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020, e ha altresì disposto che *"le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione della didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta con il ricorso alla didattica digitale integrata"*;

CONSIDERATO il citato Report settimanale n.28 del Ministero della Salute, per il periodo 16-22 novembre 2020 aggiornato al 25 novembre 2020, da cui risulta che nella Regione sono risultati ulteriori 1.356 nuovi casi di positività al COVID-19, in presenza di un " R_t pari a 1.22", ciò a conferma del fatto che l'andamento del contagio - nonostante le misure più restrittive adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, in base alle quali sono state sospese una serie di attività tra cui quelle sportive, gli spettacoli anche all'aperto nonché la previsione di ricorrere all'attività didattica in forma digitale integrata (cd. "DAD") per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;



REGIONE BASILICATA

VISTA la successiva ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020 e il “Documento di Prevenzione e risposta a Covid-19” condiviso dalla Conferenza delle regioni in data 8 ottobre 2020, che ha collocato la Regione Basilicata, sulla base delle determinazioni della Cabina di Regia nazionale e sentito il Comitato Tecnico scientifico, in uno “scenario di tipo 3” e con un “livello di rischio alto”, con conseguente applicazione di misure di contenimento più elevate, tra cui il divieto degli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo;

CONSIDERATO che - nonostante l’adozione di dette misure statali (DPCM del 3 novembre 2020 e in particolare la successiva ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020), giustificati dall’andamento crescente della situazione di trasmissibilità non controllata del virus con evidenti potenziali effetti di criticità sulla tenuta del sistema sanitario regionale nel breve periodo - le misure di mitigazione e di contenimento attuate nel territorio regionale non hanno impedito la crescita del numero dei casi di positività da COVID-19 (con conseguente sovraccarico sui servizi socio-assistenziali); diffusione che ha coinvolto le categorie più deboli, come gli anziani, ma anche le fasce più giovani, comprese quelle in età scolare, benché fossero già in vigore, dal 5 novembre 2020, le disposizioni in ordine alla didattica a distanza al 100 per cento per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

CONSIDERATO che l’andamento del contagio su scala regionale, a partire dal 3 novembre 2020 mostra, in particolare, infatti, un effetto moltiplicatore dei contagi riconducibili alla crescita esponenziale di positività nelle fasce in età scolare con un impatto in altri segmenti, tale da rappresentare un diffuso incremento e una crescita dell’incidenza dei casi di positività complessivi nell’intero territorio regionale;

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla *Task Force Regionale* in data 3 dicembre 2020, relativamente all’ambito della riunione della *Task Force Regionale* del 1° dicembre 2020 che dato contodell’esito del monitoraggio avviato dal 24.09.2020, data di inizio dell’attività scolastica, dell’andamento delle positività nelle fasce di età relative alla scuola dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di I e di II grado. In tale sede si è acquisito che a partire dal 17 novembre 2020, data di adozione dell’ordinanza n.44 con la quale sono state sospese le attività didattiche in presenza, si registra un’inversione del trend di incidenza dei casi positivi nelle fasce di età scolastica e, in particolare, in quelle relative alla scuola primaria ed alla secondaria di I grado. Trend che evidenziava un costante e continuativo incremento a partire dal 24 novembre 2020 come in evidenza nella tabella e nel relativo grafico che si allegano. Tanto acclara una relazione positiva tra la sospensione delle attività in presenza e l’inversione del trend di che trattasi e, per gli effetti, la fondatezza della determinazione cui la *Task Force regionale* è pervenuta nella seduta del 15 novembre 2020 nel chiedere la sospensione delle attività scolastiche in presenza. Di pari si conviene sulla necessità, in ossequio al principio di cautela stante il permanere dell’indice RT ancora a valori superiori ad 1, di non dismettere da subito la misura adottata con la suddetta ordinanza n.44 sopra citata nella finalità di capitalizzare in termini di stabilizzazione del trend in decremento il risultato conseguito. Tanto nell’ottica di aggiornare qualsivoglia determinazione della *Task*



REGIONE BASILICATA

Forse regionale al report di monitoraggio fissato al 2 dicembre 2020. Acquisito che il suddetto report conferma ancora la tendenza in calo del trend dei positivi nelle fasce di età considerate, si ritiene potere ragionevolmente considerare l'opportunità di adozione di una rimodulazione in "de-escalation" dei provvedimenti da assumere e, nello specifico, di ripresa delle attività didattiche in presenza fissandole, prudenzialmente, al 9 dicembre 2020. Tanto anche al fine di fruire dei risultati delle attività di screening con test rapidi programmate sulla popolazione scolastica, personale dipendente e studenti".

CONSIDERATO che detta crescita – in base alla situazione descritta - e nell'impossibilità di tener traccia di tutte le catene di trasmissione del *virus*, espone a un rapido aumento del carico sui servizi socioassistenziali con conseguente aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri (sia in area critica che non critica), con l'ulteriore rischio di una progressione che è già compatibile con uno "scenario di tipo 4";

RITENUTO che in ragione del richiamato ulteriore aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, che sussistono i presupposti – nelle more dell'adozione di un successivo DPCM diretto a far fronte alle sopravvenute situazioni – per l'adozione di misure contingibili e urgenti in generale di cui all'articolo 1, comma 16, del DL 33/2020, cvt, con modificazioni, dalla L. 74/2020 e dall'articolo 32 della L. 833/1978, e comunque dall'art. 3, comma 1, del DL 19/2020, cvt, con modificazioni, dalla L. 35/2020 - volte, già nell'ambito dello "scenario di tipo 3" con "livello di rischio alto", a contenere il numero dei casi di positività in rapida crescita, in particolare in ambito scolastico, terreno ove il livello percentuale di contagio riscontrato, a sua volta riprodotto in ambito familiare, risulta essere più elevato rispetto ad altri segmenti.

CONSIDERATO che dette misure pur incidendo - comunque limitatamente alle ragioni di estrema gravità e urgenza sanitaria e nelle more dell'efficacia di un provvedimento regionale - sulle didattiche scolastica ed educativa non impediscono la fruizione della medesima, atteso che l'attività didattica ed educativa – nell'ambito delle forme di flessibilità organizzativa riconosciuta alle Istituzioni scolastiche, verrebbe svolta, in luogo dell'attività "in presenza", con il ricorso alla didattica digitale integrata, assicurando in ogni caso la continuità del ciclo di istruzione in corso, come comunicato dall'Autorità Scolastica Regionale.

RITENUTO che la misura della sospensione temporanea della didattica "in presenza", ferma restando la continuità delle attività scolastiche mediante la didattica digitale a distanza, sotto questo profilo, si muove in armonia con quanto declinato nel "Documento di Prevenzione e risposta a Covid-19" condiviso dalla Conferenza delle Regioni in data 8 ottobre 2020 e nel Monitoraggio Fase 2 – Report settimanale n. 28 del Ministero della Salute aggiornato al 25 novembre 2020 ove si segnala la necessità di "rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni/PA in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il



REGIONE BASILICATA

periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732, in accordo con il Ministero della Salute.”;

RITENUTO che la misura in esame, in ragione del sopravvenuto aggravamento della diffusione del *COVID-19*, nelle more di ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie al fine di valutare gli effetti dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020, si muove in ragione del prevalente interesse pubblico a tutela del diritto primario della salute, che continua ad essere messo in pericolo, a breve termine, dall'andamento della diffusione su base regionale dei contagi, anche per effetto della correlazione con la frequenza scolastica;

PRESO ATTO che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, ha comunicato che, a seguito di monitoraggio su tutto il territorio regionale, *“quasi tutte le scuole (99,13%) hanno elaborato il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)” integrandolo nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il Decreto MI n. 89 del 07/08/2020 (“Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) prevede che tutte le scuole di ogni ordine e grado siano dotate di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Inoltre, secondo il monitoraggio aggiornato al 20 novembre 2020 (Alla rilevazione ha risposto il 92,20% delle scuole) svolgono attività di Didattica a Distanza n. 61.300 Bambini/alunni di cui infanzia 2.266, primaria 18.287, secondaria di primo grado 13.493 e secondaria di 27.254. Svolgono attività in presenza n. 8.376 bambini/alunni di cui: infanzia 7.201 (173 Bambini con disabilità/BES e 7.028 Bambini in presenza), primaria 474 (304 Bambini con disabilità/BES, 14 figli di operatori sanitari e 156 Bambini in presenza), secondaria di primo grado 332 (123 Alunni con disabilità/BES, 4 figli di operatori sanitari e 205 Bambini in presenza) secondaria di 2° grado 369 (110 Alunni con disabilità/BES e 259 per i percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento);*

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo del virus e l'incremento dei casi nella Regione che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario intraprese, ivi incluso lo screening sulla popolazione scolastica e del personale docente e non docente, comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 e 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure disposte dalle Regioni hanno efficacia limitata nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;



REGIONE BASILICATA

RITENUTO di disporre la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza 15 novembre 2020 n 44;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus *COVID-19*, sull'intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, l'ordinanza 15 novembre 2020 n. 44 è rinnovata fino all'8 dicembre 2020. Le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano, nell'ambito della propria autonomia, forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata.

2. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, *lett. s)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Art. 2

(Disposizioni di proroga dei termini)

1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus *COVID-19*, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall'ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, 30 ottobre 2020, n. 40, 9 novembre 2020, n. 42 ad esclusione dell'articolo 3, 13 novembre 2020, n. 43, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

Art. 3



REGIONE BASILICATA

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 8 dicembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 3 dicembre 2020

BARDI